

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto la correttezza della condotta dell'avvocato che chieda alla controparte, nella fase di messa in mora e comunque in sede stragiudiziale, somme a titolo di proprio compenso.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Simonpietro Costa,

Osserva

Il compenso dell'avvocato è disciplinato sia dalla Legge Professionale, sia dal Codice Deontologico. L'**art. 13** della Legge Professionale (**L. n. 247/2012**) rubricato "**Conferimento dell'incarico e compenso**", prevede al comma 8: *"Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà"*.

Il vigente **Codice Deontologico** invece tratta dell'aspetto in questione agli **artt. 65 e 67**, mutuando sostanzialmente quanto già disciplinato dagli artt. 48 e 50 del testo previgente; in particolare il comma 3 dell'art. 65 rubricato "**Minaccia di azioni alla controparte**", recita: *"L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente"*, mentre il comma 1 dell'art 67 "**Richiesta di compenso professionale alla controparte**", stabilisce: *"L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge"*; il comma 2 - che richiama il dettato del citato art. 13 L. P. - dispone: *"L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale"*.

Sull'argomento il CNF, nella vigenza del previgente Codice Deontologico, art.48 "**Minaccia di azioni legali contro la controparte**" è intervenuto con diverse pronunce, chiarendo:

- *"L'avvocato può richiedere il pagamento delle spese legali stragiudiziali alla controparte del proprio assistito, purché il pagamento stesso sia indicato a favore di quest'ultimo e non proprio"*. (sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10);

- *"Le iniziative legali prospettate alla controparte devono essere sempre funzionali alle inadempienze altrui e non devono in alcun modo determinare il timore di subire ingiuste iniziative giudiziarie e/o un rilevante pregiudizio per la controparte;*

pregiudizio che, infatti, deve sempre essere rapportato e commisurato alla inadempienza in cui la stessa controparte sia incorsa. Conseguentemente integra violazione dell'art. 48 cdf (ora, 65 ncdf) il comportamento dell'avvocato che intimi alla controparte il pagamento del credito del proprio cliente, maggiorato di un'ulteriore, spropositata somma a titolo di proprie spese legali" - Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi tre - (sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181);

- "Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale. (sentenza del 28 settembre 2011, n. 147).

Peraltro, in tempi più risalenti il CNF ha adottato il seguente parere: "La Commissione ritiene di esprimere un parere limitatamente all'aspetto deontologico proposto al quesito (se il terzo sia o no tenuto al pagamento è questione di natura giuridica), nel senso che, per l'art. 48, II co., c.d., non possa pretendersi pagamento diretto dal terzo dei propri onorari, bensì occorra rivolgersi al cliente. Non appartiene a questa Commissione un parere circa la fondatezza giuridica della pretesa del cliente di essere rimborsato dal terzo di quanto pagato al proprio avvocato" (29 novembre 2002, n. 170).

Infine, occorre fare riferimento a quanto stabilito recentemente dall'art. 1, comma 141, L. 04.08.2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), con decorrenza dal 29.08.2017, in merito alla modifica dell'art. 13 della legge di riforma professionale (L. 247/2012) rubricato:

"Conferimento dell'incarico e compenso":

"5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento della conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale".

Atteso quanto sopra,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Parole/frasi chiave:

art. 13; art. 65; art. 67; conferimento dell'incarico e compenso; minaccia di azioni alla controparte; richiesta di compenso professionale alla controparte;